Prot. 1841/25

TRIBUNALE DI MONZA
Presidenza

OGGETTO: Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita

- Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, le istanze per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, relative all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis D.Lgs 28/2010 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, sono state depositate sul registro Volontaria Giurisdizione ed assegnate dal Presidente alla sezione competente per materia.

- A seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia è stato assicurato, alle condizioni di cui alla normativa, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione se è raggiunto l'accordo di conciliazione (cfr art. 15 bis e ss d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28).
  La procedura per la liquidazione dei compensi in siffatte ipotesi prevede che:
  "*Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.*
  L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione" (art 15 *septies* d. lgs. 4 marzo 2010).

- Con Decreto del Ministero della Giustizia del 1 agosto 2023 sono stati stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, **le modalità di liquidazione e di pagamento** delle somme così determinate, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità, **sia per le procedure di mediazione che di negoziazione assistita**.
  In particolare:

M_DG.Tribunale di MONZA - Prot. 15/07/2025.0001841.U

- *"Le istanze (..)* ***sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it****, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS"* (art. 3 DM 1 agosto 2023);
- L'istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato viene **trasmessa al COA** che, *"verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma (..)* ***appone il visto*** *(..) adottando la delibera di congruità e* ***annotandola sulla piattaforma****. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero"* (art. 6 DM cit);
- *"(..)* ***il Ministero****, effettuate le verifiche ritenute necessarie (..) convalida la delibera di congruità e* ***riconosce l'importo spettante all'avvocato*** *(..) dandone comunicazione all'avvocato e al COA"* (art. 7 DM cit).

- La procedura deve essere osservata anche per la liquidazione dei compensi relativi alla mediazione demandata ex art. 5 quater d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in caso di raggiungimento dell'accordo.

Pertanto,

SI INVITANO

gli Avvocati a presentare le istanze di liquidazione nei casi di cui alla presente nota attenendosi alla procedura di cui alle norme richiamate, con avviso che le istanze proposte con modalità differenti verranno dichiarate inammissibile.

La presente nota è comunicata all'Ordine degli Avvocati di Monza e ai Presidenti delle sezioni Civili per la massima diffusione agli Avvocati e ai Magistrati, a tutto il personale amministrativo dell'area civile ed erariale e viene pubblicata sul sito web del Tribunale di Monza.

Monza, 15 luglio 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Maria Gabriella MARICONDA